

**341
LAVORO****MESSAGGIO**

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
per un disegno di legge cantonale sulla concessione di assegni familiari
ai salariati.**

(del 22 gennaio 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In data 13 ottobre 1949 l'on. Visani, per il gruppo socialista, presentava una mozione del seguente tenore:

« Il Consiglio di Stato è invitato a presentare al Gran Consiglio un *progetto di legge sugli assegni familiari in favore dei salariati*, che tenga conto delle seguenti norme:

1. ASSOGGETTAMENTO:

Sono soggetti alla legge tutti i datori di lavoro aventi uno stabilimento, una sede o una succursale nel Cantone, nonchè le amministrazioni pubbliche cantonali e comunali.

Sono esclusi i servizi dell'Amministrazione federale ed i Consolati esteri, nonchè i datori di lavoro per quanto concerne il personale femminile di casa da essi occupato. Sono pure esclusi gli agricoltori, limitatamente alle disposizioni che riguardano gli assegni mensili per i figli.

2. DIRITTO AGLI ASSEGNI:

Hanno diritto agli assegni familiari tutti i salariati, svizzeri e stranieri, domiciliati nel Cantone da almeno 5 anni, che abbiano un reddito annuo imponibile non superiore ai Fr. 7.000.— maggiorato di Fr. 500.— per ogni figlio o persona a carico.

3. ASSEGNI:

Gli assegni familiari consistono:

- a) in una indennità di Fr. 500.— per il primo matrimonio contratto dal salariato di sesso maschile;
- b) di un assegno di Fr. 100.— per la nascita di ogni figlio nato vivo;
- c) in assegni di Fr. 15.— mensili per ogni figlio in età inferiore ai 18 anni, rispettivamente ai 20 se compie un tirocinio, segue degli studi o è completamente inabile ad un lavoro remunerativo.

4. CASSE DI COMPENSAZIONE:

- a) è istituita una cassa cantonale per gli assegni familiari;
- b) le casse di compensazione per gli assegni familiari esistenti al momento della adozione della legge continueranno a funzionare. Potranno pure essere create nuove casse, in particolare per disposizione di contratti collettivi di lavoro;
- c) l'importo degli assegni familiari versati dalle casse di compensazione private o dalle amministrazioni pubbliche cantonali o comunali, non potrà essere inferiore a quello degli assegni previsti dalla legge.

5. CONTRIBUTI:

I datori di lavoro versano alla cassa cantonale di compensazione un contributo annuo che non può eccedere il 2,5 % del totale dei salari che essi pagano ai loro dipendenti.

Lo Stato provvede alla copertura dell'eventuale deficit della cassa.

6. COMMISSIONE DI RICORSO:

Per decidere sulle contestazioni relative alla applicazione della legge viene istituita una Commissione cantonale di ricorso.

Almeno una metà dei membri sarà nominata fra quelli proposti dalle associazioni degli assuntori di lavoro ».

Va pure ricordata una mozione 21 ottobre 1940 degli onorevoli Masina e confirmatari, la quale invitava il Consiglio di Stato *« a presentare una legge che introduca a favore dei salariati le allocazioni familiari obbligatorie, mediante l'istituzione di casse professionali per la compensazione degli oneri tra le imprese »*. *« Qualora vi ostassero delle difficoltà costituzionali »*, aggiungeva la mozione, *« il Consiglio di Stato è invitato a far uso della facoltà concessa dall'art. 93 della Costituzione federale onde ottenere una legge secondo lo spirito e le finalità della presente mozione »*.

1. OPPORTUNITA' DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

Le mozioni sono state ispirate, evidentemente, dalla necessità — che si appalesa ogni giorno più urgente — di proteggere la famiglia anche dal lato economico. Le indennità familiari costituiscono, difatti, come già osservava il Consiglio federale nel suo rapporto del 10 ottobre 1944 alle Camere sulla domanda di iniziativa popolare *« per la famiglia »*, il punto principale dei provvedimenti chiesti per una migliore protezione economica della famiglia. Esse vengono anche considerate come uno dei mezzi maggiormente atti ad assicurare alla famiglia la parte del reddito nazionale che le spetta.

Si potrebbe discutere a lungo sul concetto del salario, in modo speciale sulla opportunità di sostituire l'attuale sistema del « salario di rendimento » — salario basato puramente e semplicemente sul lavoro prestato — con il salario così detto sociale o familiare, che tiene calcolo dei bisogni dei singoli lavoratori. L'argomento ha fatto oggetto di numerosi studi e relazioni ed è largamente trattato anche nel citato rapporto del Consiglio federale, al quale per brevità rimandiamo. Dal punto di vista pratico, tutti sono comunque d'accordo nel ritenere che il versamento di indennità familiari possa avvenire senza pericoli solo attraverso un sistema di compensazione che permetta di raccogliere in misura proporzionalmente uguale i contributi di tutti i datori di lavoro.

Ciò spiega, tra l'altro, come gli assegni familiari abbiano preso un notevole sviluppo in seguito alla creazione delle casse di compensazione per la perdita di salario e di guadagno. L'istituzione, che aveva dato ottima prova durante il servizio attivo, si prestava magnificamente per la realizzazione di un postulato non certo nuovo, che difficilmente però aveva trovato seguito per le difficoltà pratiche della sua attuazione.

Quanto al punto di vista sociale, è evidente che i poteri pubblici non possono assistere indifferenti alle fluttuazioni economiche suscettibili di trasformare la famiglia, di ridurne l'attività e lo sviluppo. Essi hanno l'obbligo di assisterla, sia pure nel limite delle possibilità. Gli assegni familiari rappresentano uno di questi mezzi di efficace assistenza; essi sono in modo particolare indispensabili quando la famiglia non è più in grado di far fronte ai propri bisogni normali in conseguenza della congiuntura economica.

Ci sembra a questo punto opportuno esaminare brevemente l'estensione assunta da questa opera sociale in sede federale e cantonale.

a) *Gli assegni familiari sul piano federale e cantonale.* La base legale per la introduzione degli assegni familiari in sede federale e cantonale è inserita nella costituzione federale al suo articolo 34 quinquies, adottato in votazione popolare il 25 novembre 1945, che recita tra l'altro:

« La Confederazione tiene conto, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti e nei limiti della Costituzione, dei bisogni della famiglia. La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Essa può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni gruppi di essa, l'affiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti, appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa partecipazione dei Cantoni » (cpv. 1. e 2.).

Da questo dispositivo costituzionale risulta chiaramente che la Confederazione non vuole sostituirsi ai Cantoni in materia di assegni familiari, ma intende piuttosto lasciare loro questo compito, collaborandovi.

Essa ha regolato per tutto l'insieme del paese la concessione di assegni familiari unicamente per i salariati agricoli e contadini della montagna.

Un decreto del 22 giugno 1949, che fa seguito ad altro, del 20 giugno 1947, concede difatti ai salariati agricoli un assegno per l'economia domestica di 30 franchi mensili e un assegno mensile di Fr. 8,50 per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni. Quest'ultimo è pure previsto per i contadini di montagna.

Sul piano cantonale troviamo che i Cantoni di Vaud, Ginevra, Friburgo, Neuchâtel, Lucerna e Vallese hanno istituito l'obbligo generale per il versamento di assegni familiari.

La legge vodese, del 26 maggio 1943, è stata la prima in Svizzera che ha istituito tale obbligo. In origine, le prestazioni previste erano di almeno Fr. 10.— al mese per ogni figlio, eccettuato il primo. I risultati ottenuti furono tali che attualmente la cassa versa un assegno di Fr. 10.— al mese per il primo figlio e di Fr. 15.— al mese per ogni altro figlio e che, mentre in un primo tempo il beneficio di tali prestazioni era limitato ai cittadini svizzeri residenti nel Cantone da almeno 10 anni, gli assegni vengono ora versati indistintamente a tutti, indipendentemente dalla nazionalità e dalla durata del soggiorno, purché la famiglia risieda in Svizzera. Inoltre con effetto dal 1. gennaio 1949, viene versato un assegno di nascita di Fr. 50.— per ogni neonato.

La legge ginevrina, del 12 aprile 1944, prevede un assegno di Fr. 15.— per ogni figlio.

La legge friburghese, del 18 aprile 1945, fissa a Fr. 8.— al minimo l'assegno per un figlio.

La legge lucernese, del 16 maggio 1945, prevede un assegno di Fr. 10.— al mese a partire dal terzo figlio.

Infine la legge vallesana, del 20 maggio 1949, fissa il minimo dell'assegno a Fr. 10.— al mese per ogni figlio, con facoltà al Consiglio di Stato di aumentare la aliquota minima sino a Fr. 15.—.

Nell'industria e nell'artigianato, un certo numero di imprese ha creato delle casse professionali per il versamento in tutta la Svizzera di assegni familiari ai salariati alle dipendenze dei loro affiliati, e più precisamente:

	Data di fondazione	Quota padronale	Prestazioni
Cassa dell'industria degli orologi	1942	1,5 % dei salari	Fr. 10.— al mese, a partire dal terzo figlio
Camera svizzera della orologeria			
La Chaux de Fonds			

	<i>Data di fondazione</i>	<i>Quota padronale</i>	<i>Prestazioni</i>
Società svizzera degli albergatori, Basilea	1942	1,8 % dei salari	3 cts. idem
Industria ceramica Zurigo	1942	1 % dei salari	4 cts. idem Fr. 15.— al mese per ogn figlio
Arti grafiche, Berna	1942	Fr. 13 a Fr. 18 per ogni sala- riato	impiegati: Fr. 10.— al me- se per figlio operai: 40 cts. al giorno
Istallatori idraulici Zurigo	1942	40 cts. all'ora per ogni operaio	Fr. 8.— al mese per ogn figlio + Fr. 15.— al mese per l'economia domestica
Riscaldamenti centrali Zurigo	1942	2 cts. per sala- riato e ora di lavoro	40 cts. all'ora lavorativa per ogni figlio
Lattonieri, Zurigo	1942	3 cts. idem	2 cts. all'ora lavorativa per ogni figlio
Istallatori elettrici, Zurigo	1943	4 cts. idem	
Securitas, Berna	1943	1 % sui salari	Fr. 15.— al mese per i primo figlio; Fr. 10.— a mese per ogni altro figlio
Musica e Radio Winthertur	1943	2 % sui salari	Fr. 10.— al mese per ogn figlio
Industria della cioccolatta, confetteria e latte conden- sato, Berna	1944	1,8 % sui salari	Fr. 10.— al mese per ogn figlio.

Gli assegni familiari nel nostro Cantone. Eccezione fatta degli assegni familiari concessi ai salariati agricoli e ai contadini delle regioni montane in virtù del citato decreto federale del 22 giugno 1949, nessuna disposizione legale regola da noi questa importante questione. Viceversa, alcune organizzazioni professionali, tutte le amministrazioni statali, quelle comunali e private di una certa importanza accordano ai loro dipendenti degli assegni familiari. Inoltre un numero sempre crescente di contratti collettivi prevede tale concessione ai salariati. Ne consegue che una parte della classe operaia e impiegatizia rimane esclusa dal beneficio di questi assegni ritenuti indispensabili per gli altri. Si tratta di una disparità sociale ingiustificata, che il legislatore deve eliminare.

2. LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI

Contrariamente alle richieste contenute nella mozione Visani, riteniamo opportuno di limitare, col nostro progetto, gli assegni familiari alle indennità per i figli. Tutte le leggi cantonali finora sono redatte in tale senso, ad eccezione di quella del Cantone di Vaud che dopo sei anni di applicazione prevede anche l'assegnazione di una indennità di Fr. 50.— per ogni nuova nascita. Sono elementari considerazioni di prudenza che ci consigliano di agire in questo modo, pronti — appena i risultati finanziari delle casse lo permetteranno — estendere gradatamente le prestazioni. Per le stesse ragioni siamo anche dell'avviso che per intanto l'importo dell'assegno non debba superare i Fr. 10.— mensili per figlio.

Per contro non prevediamo nessun limite quanto alla durata del domicilio — nemmeno per quanto concerne il reddito dei beneficiari. Introducendo il primo si verrebbero a colpire numerosi lavoratori che sono già attualmente al beneficio degli assegni in base alle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro e per l'altro — limite di reddito — le complicazioni amministrative sarebbero

tante e tali che renderebbero molto disagiata il versamento degli assegni. Notiamo in più che il numero dei salariati con reddito netto imponibile di oltre Fr. 7.000.— è certamente esiguo e che già ora diversi datori di lavoro — ad ogni modo lo Stato e diversi Comuni — versano gli assegni per i figli anche ai loro dipendenti con redditi superiori.

3. BASE FINANZIARIA

Dalle cifre statistiche più recenti risulta che nel Cantone Ticino i figli di età inferiore ai 18 anni ammontano a 42 mila in cifra tonda. Di questi, 2.500 sono figli di contadini della montagna già al beneficio degli assegni federali; altri 7.500 sono figli di indipendenti esclusi dalle nuove prestazioni, e circa 19.500 sono quelli che già ricevono assegni familiari in virtù di vigenti contratti di lavoro. Rimangono quindi circa 13.000 figli con diritto agli assegni familiari previsti dal progetto di legge, richiedenti una spesa annua di 1.560.000 franchi inferiori al 2 % di 78 milioni di salari.

Dall'inchiesta esperita presso le 46 casse professionali che interessano il nostro Cantone, risulta che tutte, salvo una, si sono dichiarate disposte ad assumere il servizio assegni, sia creando una cassa propria, sia assumendo una agenzia della cassa cantonale prevista dal disegno di legge. Ora il totale dei salari corrisposti dai datori di lavoro affiliati a queste casse, aggiunto a quello degli aderenti alla cassa cantonale di compensazione AVS (Fr. 125 milioni essa sola) supera largamente la cifra suesposta, di guisa che, iniziando l'opera con un contributo del 2 %, non solo la copertura del fabbisogno è garantita, ma sarà possibile realizzare quelle riserve indispensabili per migliorare gradatamente le prestazioni, nel senso indicato dalla mozione Visani. A conferma dei dati da noi presi quale base possiamo citare l'inchiesta praticata nel Cantone dalla Società svizzera degli impresari costruttori. E' fuori dubbio che in questo ramo — facendo astrazione di quelli alle dipendenze di datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS — si trova occupato il maggior numero di salariati con prole nel nostro Cantone.

Ora da quest'inchiesta esperita in piena stagione presso 204 imprese risultavano occupati, nel mese di giugno 1950, 4.349 operai, dei quali 2.800 erano padri di 4.413 figli di età inferiore ai 18 anni, ciò che comporta una spesa di Fr. 529.560.— l'anno di 12 mesi, pari al 2 % di 26.478.000.— franchi. Tenuto conto che l'ammontare dei salari corrisposti dai membri ticinesi della cassa impresari costruttori supera i 20 milioni l'anno, detta organizzazione professionale potrebbe servire gli assegni minimi previsti, prelevando un contributo di circa 2,5 % dei salari, come previsto dalla legge.

4. ORGANIZZAZIONE

Il disegno di legge, facendo tesoro dell'esperienza acquisita in altri Cantoni, lascia la più ampia libertà alle organizzazioni professionali e alle amministrazioni importanti, pubbliche e private, di regolare il servizio degli assegni familiari sotto la vigilanza dello Stato. Alla cassa cantonale viene assegnato il compito di raccogliere tutti i datori di lavoro non iscritti ad una cassa professionale e che sono in grado di corrispondere ai loro dipendenti gli assegni stessi.

COMMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE

1. Disposizioni generali.

Articoli 1-3. Le disposizioni generali sanciscono il diritto dei salariati a percepire assegni familiari e l'obbligo dei datori di lavoro di versare le quote a una cassa di compensazione. Esse elencano gli organi di applicazione, regolano l'assoggettamento e le sue eccezioni.

2. *Diritti dei salariati.*

Articoli 4 - 13. Questo capitolo definisce il concetto di assegno familiare e precisa il diritto agli assegni. Oltre il carattere giuridico dell'assegno, esso stabilisce le aliquote minime, i figli che hanno diritto agli assegni, le premesse per ottenerli, il loro frazionamento.

Le disposizioni prevedono il versamento dell'assegno per una durata limitata in caso di disoccupazione, malattia o infortunio, impongono al salariato di apportare la prova di questo suo diritto e lo obbligano a denunciare ogni mutamento che possa influire sul suo diritto.

L'art. 11 stabilisce a chi l'assegno debba essere versato, tenendo conto dello scopo cui esso è destinato. Infine, gli articoli 12 e 13 fissano il periodo di prescrizione del diritto all'assegno e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

3. *Casse di compensazione professionali e interprofessionali.*

Articoli 14 - 27. Come già accennato la legge lascia ampia libertà alla economia privata di organizzare sul piano professionale il servizio degli assegni. E' quindi implicito dovere dello Stato fissare condizioni che garantiscano una applicazione severa delle disposizioni legali. Per questo motivo la legge stabilisce chiaramente le premesse che devono essere soddisfatte per poter far uso di questa facoltà e più precisamente: riconoscimento da parte del Consiglio di Stato, personalità giuridica, condizioni speciali.

L'art. 25 lascia libertà a ogni cassa di fissare i contributi da prelevare imponendo di servire agli interessati almeno gli assegni minimi, e stabilisce l'obbligo di impiegare le quote riscosse unicamente per il versamento di assegni e per l'eventuale formazione di un fondo di riserva. Le spese di amministrazione, viceversa, devono essere coperte mediante contributi speciali.

L'art. 26 permette alle casse professionali di riscuotere delle quote anche sui salariati, previo consenso di questi ultimi, allo scopo di poter servire prestazioni maggiori. In questo caso, le quote a carico dei dipendenti non possono essere superiori a quelle pagate dai datori di lavoro.

L'art. 27 regola l'eventuale scioglimento delle casse.

4. *Cassa cantonale di compensazione.*

Articoli 28 - 35. Questa parte del disegno di legge è riservata alla istituzione di una cassa cantonale, alla quale sono tenuti ad iscriversi tutti i datori di lavoro non affiliati ad altre casse o comunque non esonerati dall'obbligo di assoggettamento (cfr. art. 3 eccezioni).

Le quote da prelevare sui salari e a carico esclusivo dei datori di lavoro saranno fissate anno per anno dal Consiglio di Stato, ma non potranno eccedere il 2,5 % dei salari versati. L'art. 32 obbliga la cassa a costituire un fondo di riserva, mentre gli articoli 33 e 34 prevedono l'applicazione del regolamento della cassa AVS per quanto non previsto espressamente dalla legge, e la dotazione della cassa con i mezzi necessari a svolgere la propria attività.

Art. 35: dall'inchiesta esperita risulta che alcune casse professionali esistenti ai fini dell'AVS hanno espresso il desiderio di poter funzionare quale agenzia della istituenda cassa cantonale anzichè creare una cassa professionale propria.

La richiesta appare giustificata apportando essa una semplificazione amministrativa non indifferente. Infatti, con la riscossione delle quote per conto della Cassa cantonale presso i loro affiliati, questi potranno regolare la loro situazione con la cassa da cui dipendono, tanto per l'AVS, quanto per gli assegni familiari, anche se la loro cassa non crea un nuovo ente per questo

servizio. Si eviterà così la necessità di iscriversi a due casse e di allestire due rendiconti. Nel progetto di legge è appunto prevista questa possibilità.

Le susseguenti disposizioni impongono una gestione indipendente, regolano l'affiliazione, i diritti e i doveri dei membri, la responsabilità, la garanzia, la procedura, per essere riconosciute, l'obbligo di comunicare le modifiche degli statuti e la possibilità di passaggio da una cassa all'altra.

5. Disposizioni varie.

Articoli 36 - 38. Gli articoli 36 e 37 prevedono la nomina della Commissione di ricorso, la sua composizione, il periodo di nomina e la competenza a giudicare quale istanza unica.

Infine, il susseguente articolo stabilisce il diritto di ricorso, la procedura e la forza esecutiva delle decisioni.

6. Disposizioni penali.

Articoli 39 - 42. Il disegno di legge prevede la contravvenzione da Fr. 10.— a Fr. 500.— per coloro che, mediante indicazioni inveritiere, incomplete o in qualsiasi altro modo ottengono illecitamente degli assegni per sé o per terzi, oppure si sottraggono all'obbligo di pagare le quote.

Una multa sino a Fr. 100.— è comminata a coloro che si rifiutano di dare informazioni o le danno inesatte, e infine è prevista una multa d'ordine sino a Fr. 20.— per chi viola le prescrizioni della cassa o di controllo. Nei primi due casi la decisione spetta al Consiglio di Stato ed è definitiva, mentre nel terzo la cassa emana il decreto contro il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

L'art. 40 definisce le persone responsabili e tenute al pagamento; l'art. 41 il diritto applicabile per la procedura di contravvenzione.

7. Disposizioni finali ed esecutive.

Articoli 43 - 50. Per ovvie ragioni di economia e di amministrazione l'organizzazione della cassa cantonale viene inserita in quella della cassa AVS.

Da ultimo il progetto regola la revisione della cassa cantonale, l'organo di revisione; sancisce l'obbligo di fornire informazioni, l'esonero fiscale, fissa i lassi di tempo per la prescrizione in materia di quote, l'entrata in vigore ed esecuzione della legge.

Vi invitiamo a dare la vostra approvazione al disegno di legge qui allegato che concerne la concessione di assegni familiari.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

P.S. - Il nostro disegno di legge e il presente messaggio erano già pronti quando veniva presentata sullo stesso oggetto una iniziativa parlamentare firmata dagli onorevoli Degiorgi, Mengoni e Nessi. Trasmettiamo entrambi i progetti alla Commissione speciale nominata nella seduta granconsigliare del 25 giugno u.s. per il seguito del caso.

Disegno di

LEGGE cantonale sulla concessione di assegni familiari

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 22 gennaio 1952 n. 341 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Organizzazione

L'assegnazione delle indennità di cui alla presente legge spetta alle Casse di compensazione per gli assegni familiari (dette in seguito « Casse »).

Art. 2.

Campo di applicazione
1. diritto del salariato

Ogni salariato, a' sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato alla presente legge ha diritto agli assegni minimi previsti dalla stessa, purchè la sua famiglia risieda in Svizzera.

2. obbligo del datore di lavoro

Il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) avente una azienda, una sede o una succursale nel Cantone, deve versare delle quote a una cassa istituita e riconosciuta a' sensi della legge.

Art. 3.

3. eccezioni

Non sono soggetti alla legge:

- a) le amministrazioni e aziende federali e di Stati esteri;
- b) le amministrazioni e istituzioni cantonali e comunali, in quanto corrispondano assegni familiari ai magistrati, funzionari, impiegati e operai;
- c) i datori di lavoro soggetti a un contratto collettivo di lavoro che prevede la concessione di assegni familiari a tutti i loro dipendenti;
- d) le aziende agricole, fintanto che la Confederazione assicura il servizio di assegni familiari ai lavoratori agricoli in conformità della legislazione federale;
- e) le economie domestiche private, per quanto concerne il personale femminile addetto interamente ed esclusivamente al servizio particolare della famiglia.

L'importo degli assegni di cui alle lettere b) c) non deve essere inferiore a quello previsto dalla presente legge.

II. DIRITTO ALL'ASSEGNO

Art. 4.

Dell'assegno
1. definizione

L'assegno familiare è una prestazione sociale indipendente dal salario. In nessun caso la sua concessione può giustificare una riduzione di salario.

Art. 5.

Ogni salariato ha diritto all'assegno a contare dal giorno in cui è entrato al servizio di un datore di lavoro assoggettato alla presente legge.

Il diritto cessa quando ha termine il rapporto di lavoro.

Gli assegni familiari sono versati per almeno sei mesi anche durante i periodi di incapacità al lavoro per causa di infortunio o di malattia.

2. inizio del diritto
3. cessazione del diritto
4. periodi di malattia

Art. 6.

L'assegno non può essere inferiore a Fr. 10.— al mese per ogni figlio. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad aumentare questo minimo sino a Fr. 15.— al mese.

Per i salariati pagati al giorno o ad ora, l'assegno minimo sarà pari a Fr. 0.40 al giorno, rispettivamente Fr. 0.05 per ogni ora di lavoro.

Per i salariati remunerati mensilmente, l'assegno sarà ridotto proporzionalmente al salario versato.

Le Casse che prima dell'entrata in vigore della presente legge corrispondevano prestazioni superiori al minimo di cui sopra non possono modificare l'importo dei loro assegni, senza giustificati motivi riconosciuti dal Consiglio di Stato.

- Aliquota minima**
1. mensile
 2. giornaliera e oraria
 3. frazionamento dell'aliquota
 4. divieto di riduzione

Art. 7.

Sono considerati figli che hanno diritto ad un assegno i figli legittimi, naturali, adottivi, a condizione che il salariato provveda totalmente o almeno in parte preponderante al loro mantenimento.

Il diritto a un assegno sorge con l'inizio del mese di nascita e si estingue il primo giorno del mese seguente quello del decesso o quello in cui il figlio compie il 18mo anno di età.

Per i figli che sono ancora a tirocinio, agli studi o che, per causa di infermità fisica o mentale, sono incapaci di esercitare un'attività lucrativa o possono esercitarla solo in ragione del 20 per cento al massimo, il diritto all'assegno si estingue con il compimento del ventesimo anno di età.

- Computo dell'assegno**
1. dei figli
 2. durata
 3. proroga

Art. 8.

Spetta al salariato di fornire la prova del suo diritto all'assegno. Egli è pure obbligato a denunciare al suo datore di lavoro ogni mutamento nelle condizioni familiari aventi influenza sul diritto all'assegno.

Doveri del salariato

Art. 9.

In nessun caso può essere fatto valere in applicazione delle disposizioni legali, il diritto a più di un assegno per lo stesso figlio.

Divieto di cumulo

Art. 10.

Le Casse assicurano il versamento dell'assegno, sia direttamente, sia per il tramite del datore di lavoro. L'assegno è dovuto anche se il datore di lavoro è in arretrato con il pagamento delle quote.

- Pagamento dell'assegno**
1. versamento

Art. 11.

2. recipiente

Di regola, l'assegno viene versato al padre di famiglia. Tuttavia, le Casse possono ordinare il pagamento a terzi (madre, tutore, ecc.) o ad un'autorità, allorchè vi sia dubbio fondato che l'avente diritto non usi l'assegno a favore della famiglia.

Art. 12.

Prescrizione

Gli assegni non ricevuti possono essere pretesi solamente per i 12 mesi che precedono la data alla quale l'interessato ha fatto valere per la prima volta il suo diritto.

Art. 13.

Restituzione di
assegni indebitamente ricevuti

Gli assegni riscossi indebitamente devono essere restituiti. La restituzione può essere ridotta o condonata a giudizio della Cassa quando l'interessato era in buona fede o il provvedimento rappresenta un onere troppo grave.

Il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del fatto al più tardi 5 anni dopo il pagamento dell'assegno.

III. DELLE CASSE

Art. 14.

Istituzione

La istituzione delle Casse spetta al Cantone e alle associazioni professionali. Queste ultime possono riunirsi per creare Casse interprofessionali. Inoltre, possono istituire una Cassa le aziende industriali o commerciali con almeno 100 salariati.

Art. 15.

Casse private

1. natura
giuridica

Le Casse possono essere costituite nella forma di associazione conformemente agli art. 60 e seguenti del Codice civile, o di società cooperativa, conformemente agli art. 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni.

Art. 16.

2. riconosci-
mento

Le Casse devono ottenere il riconoscimento del Consiglio di Stato.

Il riconoscimento è subordinato all'ossequio delle norme della presente legge nonchè alla presentazione ed approvazione dello statuto, dei regolamenti e dell'elenco degli affiliati.

Il Consiglio di Stato può chiedere la prestazione di una garanzia.

Il riconoscimento di una Cassa non implica alcuna responsabilità per lo Stato.

Art. 17.

3. limitazione

Di regola, sarà riconosciuta una sola Cassa professionale nel territorio del Cantone per lo stesso ramo professionale o economico.

In caso di controversia, il Consiglio di Stato decide in via definitiva.

Art. 18.

4. revoca

Nei casi di grave ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una Cassa, il Consiglio di Stato può revocarne il riconoscimento.

Art. 19.

Le Casse con sede fuori Cantone possono essere riconosciute purchè adempiano alle prescrizioni della presente legge.

Gli assegni corrisposti ai salariati che lavorano nel Cantone non devono essere inferiori a quelli previsti dalla presente legge.

5. casse con sede fuori Cantone

Art. 20.

La gestione delle Casse deve essere indipendente da quella delle associazioni fondatrici come pure da quella di altre istituzioni a esse affidate.

Organizzazione delle Casse

1. Gestione indipendente

Art. 21.

Le Casse devono provvedere al normale funzionamento della compensazione e garantire ai loro affiliati parità di trattamento. L'affiliazione a una Cassa professionale o interprofessionale non implica necessariamente la qualità di membro dell'associazione professionale e le dimissioni da questa non permettono l'esclusione dalla Cassa.

2. affiliazione

Art. 22.

Gli statuti delle Casse fissano gli organi amministrativi e ne definiscono le responsabilità. Inoltre devono prevedere la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti emessi per lo scioglimento della Cassa nonché, in caso di scioglimento, la devoluzione del capitale a scopi sociali.

La garanzia, di cui all'art. 16, è fissata, quanto al valore, dal Consiglio di Stato. Essa deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante :

- a) deposito in valuta svizzera ;
- b) pegno di controvalori svizzeri ;
- c) atto di fidejussione.

Degli statuti

1. prescrizioni e garanzie

Art. 23.

Le Casse hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio di Stato ogni modificazione degli statuti e dei regolamenti, come pure ogni mutazione nel registro dei loro affiliati.

2. modificazioni

Art. 24.

I datori di lavoro affiliati a una Cassa possono chiedere il cambiamento di Cassa mediante il preavviso di 3 mesi per la fine di ogni anno solare.

Passaggio da una Cassa ad un'altra

Art. 25.

Nei limiti della legge le Casse fissano e riscuotono le quote per assicurare il servizio degli assegni previsti dagli statuti.

Le quote riscosse devono servire esclusivamente al versamento degli assegni e alla costituzione eventuale di un fondo di riserva. Per la copertura delle spese di amministrazione viene fissato un contributo speciale.

Competenza**Art. 26.**

Al fine di corrispondere prestazioni superiori al minimo previsto, le Casse possono prevedere, previo consenso della maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei salariati, la partecipazione di questi ultimi al finanziamento degli assegni. Questa partecipazione non può essere maggiore di quella imposta al datore di lavoro.

Partecipazione dei salariati

Art. 27.

**Scioglimento
delle Casse**

La decisione di scioglimento di una Cassa deve essere presa dall'organo competente a modificare gli statuti con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti emessi; essa deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio di Stato, il quale fissa la data dello scioglimento.

IV. CASSA CANTONALE DI COMPENSAZIONE.

Art. 28.

Istituzione

E' istituita una «Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari» (detta in seguito «Cassa cantonale»), avente carattere di ente di diritto pubblico.

Art. 29.

Affiliati

Sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale, riservato l'art. 3, tutti i datori di lavoro non affiliati a una Cassa riconosciuta.

Art. 30.

**Quote dei
datori di lavoro**

I datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale devono versare periodicamente:

- a) una quota che non può eccedere il 2,5 % del totale dei salari corrisposti al personale residente nel Cantone;
- b) un contributo per le spese di amministrazione;
- c) un contributo per la costituzione del fondo di riserva.

I contributi di cui alle lettere b e c non possono eccedere, assieme, il mezzo per cento del totale dei salari di cui alla lettera a. Il Consiglio di Stato fissa ogni anno l'aliquota di questi tre versamenti.

**Definizione del
salario**

Per salari si intendono tutte le prestazioni del datore di lavoro ai propri dipendenti soggetti alla quota del reddito da una attività dipendente prevista dalla legge federale sulla A.V.S.

Art. 31.

Assegni

I salariati alle dipendenze dei datori affiliati alla Cassa cantonale ricevono un assegno per ogni figlio, conformemente alle disposizioni degli articoli da 4 a 13 della presente legge.

Art. 32.

**Fondi di
riserva**

La Cassa cantonale costituisce un fondo di riserva alimentato:

- a) dai contributi previsti dall'art. 30 lett. c;
- b) dalle maggiori entrate d'esercizio;
- c) da donazioni e legati.

Il fondo è destinato in primo luogo a coprire eventuali maggiori uscite d'esercizio della Cassa cantonale; susseguentemente, al miglioramento delle prestazioni previste all'articolo precedente.

Art. 33.

Regolamento

Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, è applicabile per analogia il decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'A.V.S.

Art. 34.

Il Consiglio di Stato mette a disposizione della Cassa cantonale, a titolo di anticipo e senza interessi, i mezzi di pagamento necessari per far fronte al regolare servizio degli assegni e per le relative spese di amministrazione. La contabilità della Cassa cantonale è indipendente da quella della Cassa cantonale di compensazione per l'A.V.S.

Dotazione**Art. 35.**

Le Casse professionali e interprofessionali riconosciute ai fini dell'A.V.S., che non intendono creare una Cassa per gli assegni familiari, possono essere autorizzate, a loro richiesta e limitatamente ai datori di lavoro e alle succursali con sede nel Cantone ad esse affiliati, a prelevare le quote e versare gli assegni quali agenzie della Cassa cantonale per gli assegni familiari.

Casse professionali per l'A.V.S. autorizzate a funzionare quali agenzie della Cassa cantonale**V. DISPOSIZIONI VARIE.****Art. 36.**

Il Consiglio di Stato nomina una commissione di ricorso composta di un presidente, di quattro membri e di due supplenti.

Commissione di ricorso

La commissione è nominata per un periodo di quattro anni. Il segretariato della commissione è affidato a un organo designato dal Consiglio di Stato, che ne assume le spese. Il presidente e i membri della commissione vengono indennizzati dallo Stato.

Art. 37.

Contro le decisioni pronunciate dalle Casse in virtù della presente legge, gli interessati possono interporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione, alla Commissione cantonale di ricorso, che giudica quale istanza unica e inappellabile.

Competenza

Per quanto non espressamente prescritto dalla legge in tema di procedura di ricorso, è applicabile per analogia il regolamento della Commissione di ricorso per le contestazioni relative all'applicazione dell'A.V.S.

Diritto di ricorso**Art. 38.**

Le decisioni non contestate e quelle della Commissione cantonale di ricorso sono esecutive a sensi dell'art. 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Forza esecutiva

Il presidente della Commissione di ricorso attesta mediante dichiarazioni di forza esecutiva per tutte le decisioni emanate in applicazione della presente legge.

VI. DISPOSIZIONI PENALI**Art. 39.**

Chiunque, mediante indicazioni incomplete o inveritiere o in qualsiasi altro modo ottiene per sé o per altri una prestazione a norma della presente legge, che non gli spetta; chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo di pagare le quote,

Contravvenzioni

è punito, riservata l'azione penale, con la multa da fr. 10.— a fr. 500.— ;

chiunque fornisce informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, si oppone a un controllo ordinato dall'Autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce ; non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti, è punito con multa fino a fr. 100.—, semprechè non si verifichi una delle fattispecie indicate sopra.

Art. 40.

Infrazioni commesse nelle aziende

Se l'infrazione è stata commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o da una ditta individuale, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa ; tuttavia, la persona giuridica, la società, o il titolare della ditta individuale è, di regola, solidalmente responsabile per il pagamento della multa e delle spese.

Art. 41.

Dritto applicabile

Le contravvenzioni alla presente legge sono perseguite secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni attribuite per il giudizio alle Autorità amministrative cantonali, ritenuto che le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

Art. 42.

Multa d'ordine

Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, in quanto non soggiaccia alle disposizioni dell'art. 39, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a fr. 20.— In caso di recidiva, la multa viene raddoppiata. E' riservato il ricorso al Consiglio di Stato la cui decisione è definitiva. Il provento delle multe sarà devoluto al fondo di riserva della cassa.

VII. DISPOSIZIONI FINALI ED ESECUTIVE

Art. 43.

Amministrazione

L'amministrazione della Cassa è affidata alla Cassa cantonale di compensazione per l'A.V.S.

E' riservata l'approvazione del Consiglio federale.

Art. 44.

Vigilanza dello Stato

Il Consiglio di Stato vigila sull'applicazione della presente legge. Il Dipartimento del controllo procede almeno una volta all'anno al controllo delle Casse e delle agenzie autorizzate, a loro spese, per accertare se le disposizioni della legge sono applicate.

La revisione della Cassa cantonale avviene contemporaneamente a quella per l'A.V.S.

La contabilità delle Casse deve essere costantemente aggiornata e permettere di seguire facilmente e in ogni tempo i controlli prescritti.

Le casse devono pure tenere regolare registro delle persone affiliate e dei beneficiari di assegni.

Art. 45.

Le Autorità amministrative e giudiziarie cantonali e comunali sono tenute a fornire gratuitamente le informazioni utili agli organi incaricati dell'applicazione della presente legge.

Obbligo di fornire informazioni

Art. 46.

Le Casse sono esonerate da ogni imposta diretta cantonale o comunale, nonchè dalle imposte sulle successioni e le donazioni, eccezion fatta per quanto concerne l'imposta sul reddito e sulla sostanza degli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l'attività amministrativa della Cassa.

Esonero fiscale

Art. 47.

I crediti per quote non pagate si prescrivono in 5 anni dalla loro scadenza.

Prescrizioni in materia di quote

Il diritto alla restituzione delle quote pagate e non dovute si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta al pagamento ne ha avuto conoscenza e in ogni caso in 5 anni a contare dal pagamento.

Art. 48.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Entrata in vigore.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
